

# Decreto Legge 'Ristori' 137, 28 ottobre 2020

## Proroga del divieto di licenziamento

**Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), nonché il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo, è prorogato fino al 31 gennaio 2021** e restano sospese, fino alla stessa data, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i lavoratori degli appalti nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato sia riassunto a seguito del subentro.

Sono, altresì, preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguiti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- nella ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta l'indennità NASPI;
- nelle ipotesi dei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia deciso l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

*A cura di Antonio Verona, Responsabile Ufficio Mercato del lavoro CGIL MILANO*



[www.fiom-milano.it](http://www.fiom-milano.it)  
[fiom.mi@cgil.lombardia.it](mailto:fiom.mi@cgil.lombardia.it)

